

Legge regionale 25 febbraio 2000, n.13

**Modifica alla Legge Regionale 19 Marzo 1996, n. 22 . Disciplina della attività contrattuale regionale.**

ARTICOLO 1

(Modifiche all'articolo 9 della LR 22/1996)

1. Il comma 13, dell'articolo 9 della LR 22/1996 e' sostituito dal seguente:

"13. Fuori dei casi in cui la gara sia dichiarata deserta, il Presidente in seduta pubblica provvede:

a) nella licitazione privata, all'apertura dei plichi regolarmente pervenuti, alla verifica dei documenti richiesti ai fini dell'ammissibilita', all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed alla loro lettura ad alta voce, contrassegnando ogni foglio;

b) nell'appalto concorso:

1. all'apertura dei plichi regolarmente pervenuti, alla verifica della documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissibilita', contrassegnando ogni foglio, all'attestazione dell'esistenza dei due plichi interni contenenti rispettivamente la documentazione tecnica e l'offerta economica, al loro contrassegno e alla trasmissione del plico contenente la documentazione tecnica alla Commissione di cui al successivo articolo 13 per la valutazione;

2. dopo la conclusione della valutazione tecnica, all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche per la verifica della regolarita' formale, al contrassegno ed alla trasmissione delle offerte stesse alla Commissione di cui al successivo art. 13."

ARTICOLO 2

(Modifiche all'articolo 13 della LR 22/1996)

1. Il comma 4, dell'articolo 13 della LR 22/1996 e' sostituito dal seguente:

"4. La Commissione, in una o piu' sedute riservate, procede:

a) prima della seduta pubblica di gara a determinare, ove necessario, i sub-elementi e, se del caso, i sub-pesi nell'ambito degli elementi di valutazione stabiliti nel capitolato speciale d'appalto o nel bando, in ordine ai quali e' da effettuarsi la valutazione delle offerte;

b) dopo la seduta pubblica di verifica da parte del

Presidente di gara della documentazione amministrativa, all'apertura del plico contenente la documentazione tecnica, contrassegnando la stessa su ogni foglio, all'esame del progetto ed all'attribuzione dei relativi punteggi e alla comunicazione, tramite il segretario della commissione, al Presidente di gara di aver concluso la valutazione tecnica, ai fini di quanto previsto dall'art. 9 comma 13 lettera b), numero 2;

c) dopo la seduta pubblica di verifica da parte del Presidente di gara della regolarità delle offerte economiche, all'esame delle stesse, all'assegnazione del relativo punteggio e alla proposta di aggiudicazione all'offerta risultata complessivamente migliore."

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 13 della LR 22/1996 e' inserito il seguente comma:

"6 bis. L'accesso ai verbali della Commissione e' consentito dopo la proposta di aggiudicazione."